

CON. I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO

NR. 187/2014 Ufficio Personale

OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELL'ASSISTENTE SOCIALE CROCI VALENTINA CAT D, POSIZIONE ECONOMICA D. 1.

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

Con i poteri :

- dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- dell'art. 17 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165;
- dell'art. 27 del vigente Statuto Consortile;

richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5/A/2014 del 28/03/2014 con la quale si approvavano il Bilancio di Previsione 2014, il Bilancio Pluriennale 2014/2016 e la Relazione Previsionale Programmatica 2014/2016 ;

richiamato il proprio provvedimento n. 137 del 11/11/2013 con il quale è stato disposto il collocamento a riposo della dipendente Rossetto Giaccherino Daniela , Assistente Sociale Coordinatore , cat. D posizione economica D4, a decorrere dal 16/05/2014;

considerato che per gli Enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno permane la specifica disciplina posta dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006, che impone di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, impedendo, pertanto, l'immediato turn over del posto resosi vacante;

richiamata la determinazione n 55/2014 con la quale si procedeva all'assunzione dell'Assistente Sociale Croci Valentina a tempo determinato per il periodo 19/05/2014 – 31/12/2014 in sostituzione di personale cessato dal servizio nelle more dell'esperimento della procedura di assunzione a tempo indeterminato;

considerato che tuttora non è possibile l'immediata assunzione a tempo indeterminato in quanto l'Assistente Sociale collocata al 5° posto utile della graduatoria di merito relativa alla selezione pubblica per la copertura del posto di Assistente Sociale, non può prendere servizio per motivi familiari essendo in maternità (vedasi lettera prot n 8855 del 29/12/2014);

richiamato l'art. 9, comma 28, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 183 del 12 novembre 2011(legge di stabilità per il 2012) , che ha esteso agli enti locali un limite di spesa prevedendo la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato , con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altri rapporti di lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta, per le medesime finalità, nell'anno 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 3/2013 del 21/01/2013 avente ad oggetto : “ Modifica al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consorzio. Limiti alla spesa per i contratti di lavoro di natura temporanea o con rapporto di lavoro flessibile- determinazioni” con la quale si prevede che: *“al fine di salvaguardare particolari esigenze operative, il vincolo di cui all'art 9, comma 28, del DL 31 maggio 2010 n 78, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 183 del 12 novembre 2011(legge di stabilità per il 2012), può essere suscettibile di adattamento nei seguenti casi :*

-sostituzione di personale assente per cause non dipendenti dalla volontà dell'ente per le quali non vi è incremento di spesa (es aspettative dal servizio, sostituzione di personale cessato dal servizio nelle more dell'esperimento della procedura di assunzione) (omissis)”

attesa la necessità di procedere ad una proroga dell'assunzione a tempo determinato in essere per l'urgente e indifferibile copertura del posto di Assistente Sociale al fine di garantire l'espletamento dell'attività istituzionale;

richiamato l'art 4 del D.lgs n 368 del 06/09/2001 e s.m.i., che consente l'istituto della proroga qualora la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni;

preso atto che la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni e tale condizione è pienamente rispettata (precedenti assunzioni a tempo determinato per il periodo 10/1/2012 -31/12/2012, determinazione 1/2012 del 9/01/2012; e per il periodo 19/05/2014 – 31/12/2014 determinazione n 55/2014 del 7/5/2014)

acquisita la disponibilità dell' Assistente Sociale Croci Valentina (lettera prot. 8857 del 29/12/2014), ad una proroga del contratto a tempo determinato;

evidenziato altresì che tale assunzione non genera una nuova spesa aggiuntiva rispetto a quella già consolidata e costante nel tempo, ma ha carattere sostitutivo;

dato atto che viene naturalmente rispettato il vincolo imposto dall'art.1, comma 562, legge 27/12/2006 n. 296 (nella fattispecie il tetto di spesa del personale per l'anno 2015 non deve superare quello relativo al personale dell'anno 2008), in quanto si tratta di una spesa di personale in posizione economica D1, a fronte di una spesa di personale cessato in posizione D4 giuridica e con anzianità dal 01/01/1985;

considerato che viene rispettato anche il divieto di ricorrere al medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio, di cui all' art 49, comma 3 del DL 112 del 25/06/2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n 133;

visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267e smi;

visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e smi;

visto il D. Lgs. 06/09/2001 n. 368 e s.m.i.;

visto il D.L. 31/05/2010 n 78 convertito, con modificazioni ,nella Legge 30/07/2010 n. 122;

visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni/Enti Locali;

visto il vigente Regolamento Consortile sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

dato atto che è stata preventivamente verificata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di prorogare il contratto a tempo determinato e pieno dell'Assistente Sociale CROCI VALENTINA, – Cat. D/D1 per il periodo dal **01/01/2015** al **30/09/2015** in sostituzione di personale cessato dal servizio nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato, fatta salva la presa di servizio anticipata del titolare del posto di ruolo a tempo indeterminato ;
- 3) di dare atto che vengono rispettati i peculiari vincoli assunzionali in materia ed in particolare :
 - il vincolo imposto dall'art.1, comma 562, legge 27/12/2006 n. 296 (nella fattispecie il tetto di spesa del personale per l'anno 2015 non deve superare quello relativo al personale dell'anno 2008): in effetti si tratta di una spesa di personale in posizione economica D1, a fronte di una spesa di personale cessato in posizione D4 giuridica e con anzianità dal 01/01/1985;
 - è stata adottata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 29/12/2014 con la quale si è adempiuto all'obbligo di cui all'art. 16 della legge 183/2011 mediante ricognizione annuale della dotazione organica dell'Ente che non presenta esubero o eccedenza di personale
 - viene rispettato il divieto di ricorrere al medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio, di cui all' art 49, comma 3 del DL 112 del 25/06/2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n 133;
 - viene rispettato l'art 4 del D.lgs 368/2001 e s.m.i. che consente l'istituto della proroga qualora la durata del contratto iniziale sia inferiore a tre anni e per la stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato;
- 4) di stipulare apposita appendice al contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di cui trattasi;
- 5) di dare atto che la spesa per la proroga di che trattasi trova copertura finanziaria sul Bilancio Pluriennale 2014 – 2016, esercizio 2015, nel capitolo relativo alle spese per il Servizio Sociale Professionale.

Susa, lì 30/12/2014

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
F.to Anna BLAIS

AP

O:\DOCUMENTI_FRANCESCA\ARCHIVIO\DETERMINE\2014\CROCI 2015 proroga.doc